



Procura della Repubblica di Bari

Ufficio del Procuratore Agg. Alessio Coccioli

Prot. n. 11699

Iscrizione delle denunce. denunce trasmesse per posta elettronica.

Esclusione iscrizione per quelle trasmesse da privati

IL PROCURATORE AGGIUNTO

LETTA la nota in data 13/11/2020 con cui il direttore amministrativo preposto all'Ufficio notizie di reato di questa Procura segnala l'utilizzo sempre piu' diffuso da parte di privati cittadini della trasmissione a mezzo posta elettronica, soprattutto PEC, per l'inoltro a quest'Ufficio di esposti e denunce, rappresentando, altresì, che in alcuni casi tali invii consistono nell'inoltro ripetitivo e ossessivo con cadenza quotidiana (in alcuni casi anche piu' volte al giorno) di mail dal contenuto più disparato e di dimensioni impegnative sia dal punto di vista delle pagine, oltre che della natura dei files trasmessi, spesso anche di natura audio, video e/o fotografica.

CONSIDERATO che l'elevato numero e la corposita' di tali e-mails rende particolarmente difficile non solo la loro stampa in formato cartaceo ma ostacola, ingolfandola, la regolare funzionalità della posta elettronica d'ufficio dedicata essenzialmente alla ricezione di atti e informative di reato urgenti e soggetti a scadenza.

RILEVATO che, per quanto previsto dal codice di rito può procedersi a iscrizione di notizie di reato pervenute via mail solo se trasmesse da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche perché l'art. 331 comma 2 c.p.p. prevede la trasmissione senza ritardo e senza formalità. Inoltre, per le notizie di reato trasmesse dalla polizia giudiziaria, l'art. 108 bis disp. att. c.p.p. stabilisce l'equipollenza tra consegna scritta ex art.347 c.p.p. e consegna su supporto magnetico o con trasmissione per via telematica;

RITENUTO che diverse valutazioni riguardano le denunce provenienti dai privati - anche se la denuncia viene trasmessa con posta certificata - perché l'art. 333 c. 2 c.p.p. prevede che la denuncia scritta sia presentata personalmente dal denunciante o da un suo procuratore speciale e richiede la sottoscrizione del presentatore. Al riguardo la Circolare 204354 in data 11.11.2016 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale con la quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di acquisizione delle denunce sporte da cittadini privati, argomenta "*....rilevano piuttosto le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 c.2 c.p.p. per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e*

sottoscritta dal presentatore. Neppure le disposizioni del d.lvo 7 marzo 2005. n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice..... Quanto detto conduce ad escludere la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'ufficio di Procura ricevente". Né può argomentarsi in senso contrario che la iscrizione sia ammessa traendo argomento dalla legge 7.3.2005 n. 82 (codice della amministrazione digitale) che equipara la trasmissione digitale a quella del codice, perché l'art. 47 limita la equiparazione ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni e l'art. 51, c.1 del DL 112 del 2008 , convertito con legge 133 del 2008, la ammette per le notificazioni. Infine, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione non ammette mezzi alternativi quando la legge prevede forma vincolata.

Alla luce di quanto sopra

DISPONE

dalla data odierna le denunce da parte di privati cittadini pervenute a mezzo posta elettronica, anche certificata, saranno restituite al mittente, stesso mezzo, accompagnate dal seguente messaggio: "*Si restituisce in quanto la modalità di presentazione della denuncia non è conforme alle norme vigenti: la stessa, pertanto, non verrà né esaminata né iscritta da questo Ufficio*".

Si comunichi alla Signora Procuratore Generale, al Sig. Procuratore F.F., ai Procuratori Aggiunti, ai Colleghi Sostituti, al Dirigente Amministrativo, Al Direttore Amministrativo preposto all'ufficio notizie di reato di questa Procura.

Si pubblichi la presente nota sul sito della Procura di Bari.

Bari. 17 novembre 2020

IL PROCURATORE AGGIUNTO
preposto all'Ufficio notizie di reato

Alessio Coccioli

